

CAMERA DEI DEPUTATI

 N. 20

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

E DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(VISCO)

Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 160, recante ulteriori finanziamenti per la presidenza italiana del G8 nell'anno 2001 e per il « Vertice di Genova »

Presentato alla Camera dei deputati nella XIII legislatura il 4 maggio 2001 e mantenuto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'aumento degli stanziamenti per l'organizzazione ed il finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 giugno 2000, n. 149, si rende necessario a causa di situazioni non prevedibili e sopravvenute di recente, il che impone il ricorso alla decretazione d'urgenza.

In via generale si segnala la particolarissima esigenza di garantire elevati livelli di sicurezza per tutti i partecipanti all'evento approntando misure e predispo-

nendo forme organizzative certamente più complesse ed onerose di quanto si era potuto preventivare al momento della approvazione della legge.

In secondo luogo va posto in evidenza che l'afflusso dei giornalisti e la composizione delle delegazioni hanno assunto, al di là di ogni possibile previsione, dimensioni numeriche rilevantisime, determinando in tal modo esigenze ben più pressanti di disponibilità di idonee sistemazioni.

In terzo luogo l'enorme interesse destato in tutto il mondo dall'evento impone la predisposizione di strutture informatiche e delle telecomunicazioni, di avanzato livello tecnologico, adeguate alle esigenze di sicurezza informatica della comunicazione tramite INTERNET.

In sostanza gli ulteriori interventi da finanziare, più puntualmente descritti

nella relazione tecnica, paiono assolutamente urgenti, indispensabili ed indifferibili per garantire l'ordinato, sicuro e corretto svolgimento del Vertice ed assicurare un'immagine del nostro Paese all'altezza con l'alto ruolo che ad esso compete in qualità di organizzatore del Vertice e, comunque, nel contesto internazionale.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

Gli oneri recati dal presente provvedimento, ammontanti a 20.000 milioni di lire, sono dettagliati come segue.

1. L'elemento più significativo è certamente quello legato ad una crescente attenzione alla esigenza della sicurezza delle delegazioni che ha consigliato di limitare gli spostamenti delle stesse in città; si è pertanto deciso di ospitarle a bordo di navi ormeggiate in prossimità dei luoghi dove si svolgerà il Vertice. Il nolo ammonta a 6.500 milioni di lire.

2. Le sedi del Vertice (Palazzo Ducale per le delegazioni e Magazzini del cotone per il centro stampa) si sono rivelate insufficientemente attrezzate per le esigenze della riunione; nel primo Palazzo è risultato indispensabile integrare in modo omogeneo le dotazioni degli uffici normalmente utilizzati dal comune di Genova. I Magazzini del cotone e le aree limitrofe richiedono allestimenti specifici in modo da adeguarli ad un numero così significativo di giornalisti, alle esigenze delle televisioni straniere, nonché a quelle del centro trasmissioni RAI. Il costo di questi interventi è quantificato in 5.800 milioni di lire.

3. Per le trasmissioni radiotelevisive e per le telecomunicazioni è risultato necessario potenziare ed integrare i diversi sistemi in modo da soddisfare le esigenze di comunicazione radiotelevisive e INTERNET dei giornalisti. Il relativo onere di spesa è di 7.700 milioni di lire.

RIEPILOGO ONERI

punto 1:	6.500 milioni di lire
punto 2:	5.800 milioni di lire
punto 3:	7.700 milioni di lire
Totale:	20.000 milioni di lire

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

L'obiettivo di disporre immediatamente di un aumento degli stanziamenti per l'organizzazione ed il finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 giugno 2000, n. 149, rende necessario il ricorso alla decretazione d'urgenza.

Come è noto il Vertice si svolgerà nel prossimo luglio e gli interventi da finanziare devono essere avviati con la massima urgenza. Essi appaiono, inoltre, di essenziale ed inderogabile importanza: sussistono quindi tutti i presupposti per l'emanazione di un decreto-legge.

Si è seguita la tecnica della novella della legge n. 149 del 2000 poiché essa appare certamente la più corretta ed opportuna, anche al fine di chiarire senza dubbi le finalità perseguite e le modalità di utilizzo delle somme, che restano quelle già descritte dalla legge novellata ed in particolare dall'articolo 2 e dall'articolo 3.

Non si unisce l'analisi dell'impatto della regolamentazione poiché appare superflua.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE
O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Articoli 3, comma 1, e 5, comma 2, della legge 8 giugno 2000, n. 149:

ART. 3. — 1. Per l'organizzazione ed il finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 2000, e di lire 18.000 milioni per l'anno 2001.
(*omissis*)

ART. 5. — (*omissis*).

2. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 2, 3 e 4, nel limite massimo di lire 2.000 milioni per l'anno 2000, e di lire 22.000 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e per l'anno 2001, quanto a lire 2.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

(*omissis*).

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 160, recante ulteriori finanziamenti per la presidenza italiana del G8 nell'anno 2001 e per il « Vertice di Genova ».

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 3 maggio 2001, n. 160, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2001.

**Ulteriori finanziamenti per la presidenza italiana del G8
nell'anno 2001 e per il « Vertice di Genova »**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 8 giugno 2000, n. 149;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, anche in considerazione dell'intervenuto scioglimento delle Camere, di provvedere ad ulteriori finanziamenti della legge 8 giugno 2000, n. 149, al fine di consentire il completamento dell'organizzazione e delle iniziative connesse alla presidenza italiana del G8 nell'anno 2001 ed al Vertice di Genova, con particolare riguardo alla soddisfazione delle esigenze di sicurezza delle delegazioni nazionali e di piena operatività delle comunicazioni, anche con riferimento alle relative strutture;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Alla legge 8 giugno 2000, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, le parole: « 18.000 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 38.000 milioni »;

b) all'articolo 5, comma 2, le parole: « 22.000 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 42.000 milioni »;

c) all'articolo 5, comma 2, le parole: « e per l'anno 2001, quanto a lire 2.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento

relativo al Ministero dell'ambiente » sono sostituite dalle seguenti: « e per l'anno 2001, quanto a lire 12.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e, quanto a lire 10.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ».

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 2001.

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

DINI, *Ministro degli affari esteri.*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO.

